

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 26/99

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 16 aprile 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 gennaio 1980, con il quale il Fondo Agenti Spedizionieri Corrieri (FASC) Fondazione è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1995 al 1997, nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente nonché del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Mario Giaquinto e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1995 al 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltreché dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1995 al 1997 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — del Fondo Agenti Spedizionieri Corrieri (FASC) Fondazione, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Mario Giaquinto

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 26 aprile 1999.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto SERRA)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO AGENTI
SPEDIZIONIERI CORRIERI (FASC) - FONDAZIONE
(già Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese
di spedizione corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie
e mediatori marittimi)

per gli esercizi dal 1995 al 1997

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
Profilo istituzionale e quadro normativo	»	14
Gli organi e la dirigenza	»	16
La gestione di parte corrente	»	18
La spesa di funzionamento (organi, personale, lavori affidati all'esterno, altri beni e servizi, gestione delle proprietà immobiliari)	»	25
Oneri finanziari ed oneri tributari	»	32
La gestione di conto capitale (riscossioni e concessioni di crediti, alienazioni di immobili, raccolta dei contributi e liquidazione dei conti individuali)	»	33
La situazione patrimoniale (composizione delle attività, residui attivi, residui passivi)	»	37
Sintesi conclusiva	»	43

Premessa

Il Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime — FASC — appartiene al gruppo di enti privatizzati a norma del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509. Esso è restato assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi del medesimo decreto legislativo, la cui espressa previsione, peraltro, ha costituito oggetto di specifica interpretazione di questa Sezione con la determinazione n. 58/94. Ed è appena il caso di evidenziare che della sostanziale pubblicità della gestione, di cui l'Ente in esame è titolare, non è dato dubitare in considerazione del regime di obbligatorietà che caratterizza l'acquisizione degli iscritti e la contribuzione degli stessi e dei loro datori di lavoro.

La privatizzazione, come è noto, ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 1995, talché il presente referto è il primo che interviene dopo l'instaurazione del nuovo assetto. Nondimeno esso ricalca in linea di massima la precedente relazione¹, dandone per noti i contenuti, specialmente per quanto concerne le origini ed i compiti dell'Ente nonché la sua peculiarissima fisionomia che lo rende — malgrado la denominazione — assolutamente diverso dalle altre gestioni previdenziali.

Esigenze di economia espositiva inducono anche a fare rinvio agli allegati conti consuntivi e soprattutto alle relazioni che li accompagnano.

Per quanto non dedotto dalla succitata documentazione e dalla rimanente trasmessa a questa Corte in ottemperanza alla generale prescrizione a suo tempo fatta, i dati e le notizie esposte nel presente referto trovano fondamento negli apporti resi dagli organi ed uffici dell'Ente a seguito di specifiche richieste. Fonti informative di rilievo sono state, in particolare, le relazioni prodotte dalla società di revisione incaricata dall'Ente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato decreto n. 509².

¹ Atti Camera dei Deputati — XIII Legislatura — Doc. XV n. 10

² L'incarico è stato conferito, con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 22 marzo 1995, ad una società di revisione prescelta tra quelle iscritte nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88. La scelta è avvenuta a seguito dell'esame delle offerte di tre società. L'incarico è stato conferito per il triennio 1995-97 con la previsione di un compenso annuo di lire 30 milioni, oltre l'IVA, ed il rimborso delle spese vive sostenute dal personale della società per l'esecuzione.

Profilo istituzionale e quadro normativo

Ai fini della trasformazione in fondazione di diritto privato, l'Ente ha deliberato un nuovo statuto con collegato regolamento, giusta le previsioni del decreto legislativo n. 509/94³. La necessaria approvazione governativa è intervenuta sul finire del 1995, dopo l'introduzione delle modifiche richieste dal Ministero vigilante⁴.

Il Fondo continua ad erogare a favore degli iscritti e dei loro aventi causa le "prestazioni previdenziali ed assistenziali" in esecuzione del contratto collettivo nazionale di settore (art. 2 dello statuto).

All'iscritto spetta, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, l'intero ammontare del conto individuale, al netto delle ritenute fiscali. Più esattamente, la liquidazione avviene allo scadere del quarto mese dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, a condizione peraltro che l'interessato non sia stato assunto alle dipendenze di altra impresa tenuta alla contribuzione in favore del Fondo⁵.

L'entità del conto individuale⁶ deriva dalla somma dei contributi versati negli anni ed integralmente accreditati al conto stesso, nonché dagli "interessi" annualmente maturati, a loro volta accreditati quale quota proporzionale di partecipazione agli utili dell'esercizio.

³ Artt. 1, comma 4, e 3, comma 2.

⁴ Lo statuto ed il regolamento sono stati deliberati dal consiglio di amministrazione in data 16 dicembre 1994. Le modifiche apportate sono quelle richieste dal Ministero del lavoro e previdenza sociale in data 21 luglio 1995. L'approvazione è stata disposta con decreto interministeriale in data 2 novembre 1995, pubblicato nella g. u. n. 267 del 15 novembre 1995.

⁵ E' opportuno precisare che, secondo nuove modalità deliberate dal consiglio di amministrazione il 27 novembre 1997, sono previste nell'anno quattro "finestre" in occasione delle quali vengono effettuate le liquidazioni dei conti. E ciò dopo un periodo sperimentale di circa due anni caratterizzato da disposizioni più restrittive per la liquidazione dei conti con cadenza quadrimestrale. In precedenza l'Ente aveva sempre liquidato mensilmente, ma il perdurare dell'esodo iniziato a partire dal 1993 aveva fatto constatare che il mantenimento della liquidità necessaria per farvi fronte in modo continuo impediva di fatto la razionalizzazione della gestione della cassa, nel senso della previsione dei flussi e del pronto contenimento della consistenza. Ne era derivata la decisione di concentrare le liquidazioni in alcuni periodi dell'anno, con la conseguenza, peraltro, che la dilazione nel più sfavorevole dei casi poteva raggiungere i quattro mesi (che si sommavano ai quattro previsti dalle norme statutarie).

⁶ Ad ogni lavoratore iscritto al Fondo corrisponde un conto individuale, cui vengono accreditati i contributi effettivamente erogati dai datori di lavoro (in proprio e quali sostituti) e quindi effettivamente riscossi dal Fondo stesso. Dal punto di vista della loro alimentazione a mezzo dei contributi, i conti individuali si distinguono in: a) conti attivi, che sono quelli regolarmente alimentati perché i titolari sono in servizio, nonché quelli per i quali la cessazione dell'alimentazione contributiva perdura da non più di quattro mesi (per evidente connessione con la norma statutaria che differisce di quattro mesi la liquidazione dei conti); b) conti sospesi, che sono quelli che non ricevono versamenti di contributi da più di quattro mesi, per essere cessato il rapporto di lavoro; c) conti "in attesa", che sono quelli che, benché non alimentati, hanno titolari il cui rapporto di lavoro sussiste, come nel caso della omissione contributiva (pura e semplice oppure connessa ad una procedura concorsuale) e nel caso dei dipendenti in cassa integrazione, maternità o servizio militare di leva. I conti "in attesa" restano fruttiferi. Poiché la liquidazione del conto avviene a richiesta dell'interessato, i conti sospesi corrispondono a casi di inerzia dei titolari, che non hanno provveduto e continuano a non provvedere alla necessaria domanda.

Il versamento dei contributi al Fondo — ovvero, sostanzialmente, ai singoli conti individuali — avviene mensilmente a cura del datore di lavoro in ragione del 5% della retribuzione, con carico ripartito in parti uguali tra lo stesso datore ed il lavoratore, in conformità a quanto previsto dalla originaria contrattazione collettiva.

La raccolta dei contributi, quindi, insieme alla messa a profitto dei fondi ed alla conseguente gestione patrimoniale, costituiscono i momenti qualificanti della attività del FASC. Detti momenti, peraltro, presentano peculiarità di cui si è dato ampiamente conto nel precedente referto.

Nondimeno, conviene qui ricordare, per quanto attiene all'area di azione del Fondo, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 509, si deve ritenere ribadita l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione con riferimento a tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizione ed agenzie marittime, destinatarie dei contratti collettivi del settore commercio.

La specificazione del settore di appartenenza assume decisiva importanza per le aziende che svolgono congiuntamente l'attività di spedizioniere e quella di trasportatore, dal momento che le imprese di trasporto ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS sono, invece, inquadrare nel settore industria. Da ciò, la tendenza delle imprese miste alla collocazione industriale più favorevole e la conseguente "querelle" del Fondo che ha visto nel fenomeno elusivo una causa di limitazione per la propria attività. A questo proposito, comunque, è opportuno ribadire quanto già evidenziato nel precedente referto, e cioè che il FASC agisce in regime di pura capitalizzazione, per cui una contrazione della platea contributiva e del relativo gettito non può produrre effetti lesivi degli equilibri finanziario, economico e patrimoniale.

L'Ente in origine ha impostato la propria azione in termini di pretesa al versamento dei contributi da parte delle imprese miste, con conseguente contabilizzazione dell'accertamento in entrata e della mancata riscossione nei residui attivi e, ovviamente, con instaurazione del relativo contenzioso nei confronti delle aziende resistenti. Successivamente, constatato l'insuccesso delle azioni legali intraprese, il Fondo ha mutato indirizzo, concentrando la propria attenzione ed il proprio impegno sui casi di vera e propria evasione della contribuzione.

Ed, infatti, l'Ente ha provveduto, rivisto l'assetto della propria dirigenza, a prevedere un responsabile del servizio ispettivo ed a richiedere al Ministero vigilante l'autorizzazione a procedere ad accertamenti diretti presso i datori di lavoro. L'assenso ministeriale, peraltro, è intervenuto soltanto di recente⁷.

L'Ente, inoltre, ha potenziato il servizio di accertamento mediante l'adozione di nuove procedure informatiche.

⁷ Lettera n. 8/3PS/21186 in data 14 maggio 1998.

Gli organi e la dirigenza

Alla stregua del nuovo statuto sono organi del FASC il presidente, il vice presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il consiglio di sorveglianza⁸ ed il collegio dei sindaci.

Per tutti la durata è di tre anni, con protrazione peraltro in ogni caso sino al rinnovo, che può avvenire anche con la riconferma degli uscenti.

Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, il primo su proposta dei soci fondatori rappresentanti dei lavoratori ed il secondo su proposta dei soci fondatori rappresentanti dei datori di lavoro⁹.

Il consiglio di amministrazione è composto da quattordici membri, di cui sei prescelti dalle OO.SS. dei lavoratori e sei dalle OO.SS. dei datori di lavoro, ai quali si affiancano, non appena eletti, il presidente ed il vice presidente.

Al vertice della struttura burocratica del Fondo si colloca il segretario generale — figura espressamente prevista dallo statuto — nominato dal consiglio di amministrazione ed assunto con contratto di lavoro dirigenziale.

Peraltro alla prima nomina di un segretario generale si è addivenuti soltanto di recente, essendosi protratta la situazione determinatasi sotto il vecchio assetto, con la vacanza del posto di direttore generale e la supplenza di un facente funzioni¹⁰.

Il segretario generale è coadiuvato dalla dirigenza del Fondo, la quale peraltro ha visto fissata la propria articolazione in cinque aree di competenza: servizio tecnico, servizio ispettivo, servizio finanziario, servizio del bilancio ed amministrazione, servizio degli affari generali e del personale¹¹.

o o o

Il tutto appare alquanto sproporzionato rispetto all'ereditato profilo istituzionale e rispetto alle attuali esigenze funzionali, le quali, fermo quel profilo, sono destinate a ridursi con il progressivo rientro dagli investimenti immobiliari; rientro che potrebbe risultare viepiù necessario se si innescasse un tendenziale ridimensionamento dello specifico settore produttivo presidiato. In definitiva, l'attività fondamentale resta

⁸ Questo organo, significativa novità introdotta dal nuovo statuto, è restato a tutt'oggi inattuato. Ha funzioni di garanzia della trasparenza nei rapporti con gli iscritti. E' composto di 12 membri, 6 in rappresentanza dei datori e 6 dei lavoratori, da eleggersi direttamente dagli iscritti sulla base di liste promosse a livello nazionale dalle OO.SS.

⁹ Soci fondatori sono le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro.

¹⁰ Il segretario generale è stato nominato con delibera del consiglio di amministrazione in data 11 novembre 1997, con decorrenza 1° gennaio 1998 e retribuzione annua lorda di lire 170 milioni. Il funzionario che aveva svolto le funzioni di facente funzioni di direttore generale, è restato in qualche modo legato all'Ente in qualità di consulente, secondo le previsioni di apposito contratto.

¹¹ Deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 24 marzo 1997.